PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1134 DEL 05/10/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO". CLASSIFICAZIONE A DUE LEONI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE NELLA TIPOLOGIA DI BED AND BREAKFAST DENOMINATA "CASA FABBRIS" UBICATA NEL COMUNE DI SANDRIGO.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto" e s.m.i. attribuisce alle Province le competenze in materia di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive;

Richiamata la DGR n. 1327 del 23.07.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 19, comma 3";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31/03/2015 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1";

Preso atto che il Signor Fabbris Fausto – (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di persona fisica titolare di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale - attraverso lo Sportello Unico del Comune di Sandrigo, ha presentato - ai sensi della L.R. 11/2013 - domanda di classificazione a due leoni nella tipologia di bed and breakfast della struttura ricettiva complementare denominata "Casa Fabbris" sita in Via Are, 9 a Sandrigo con capacità ricettiva pari a una camera singola ed una camera doppia con un bagno in comune, per un totale di n. 3 posti letto (domanda pervenuta via PEC a quest'Amministrazione il giorno 31/03/2018 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 04/04/2018 al n. 22172;

Preso atto che l'art. 32 commi 4), 5) e 6) della Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*", stabilisce che "***decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni***" e che la classificazione così ottenuta, ai sensi del sopracitato articolo, verrà successivamente confermata o modificata con provvedimento della Provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio.

Rilevato altresì che a seguito della formazione del silenzio assenso – ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - la struttura risulta classificata a DUE LEONI dalla data del 30.05.2018;

Vista la nota della Provincia prot. n. 42679 del 27/06/2018 con la quale è stato richiesto al Titolare di integrare l'istanza provvedendo a ritrasmettere il modulo regionale Allegato A al Decreto n. 99 del 25/10/2016 compilato in ogni sua parte, nonché a richiedere l'accreditamento al portale regionale "MTWEB" per la trasmissione dei dati statistici della movimentazione turistica di arrivi e presenze;

Preso atto che con comunicazione del 16/07/2018 – assunta al protocollo generale dell'Ente in data 18/07/2018 al n. 47766 – è stata trasmessa istanza di accreditamento al portale regionale MTWEB, e che con comunicazioni del 13/07/2018 – assunte al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 46663 ed in data 16/07/2018 al n. 46948 – il Titolare ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste;

Preso atto che nella domanda il Titolare dichiara che la struttura rispetta tutti i requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR n. 419/2015 per le strutture ricettive complementari e che possiede altresì tutti i requisiti di classificazione corrispondenti a due leoni previsti dalla sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale;

Considerato che in data 25/09/2018 personale dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo dal quale è risultato che la struttura possiede tutti i requisiti previsti dalla DGR 419/2015 per l'attribuzione della classificazione a 2 Leoni con la seguente capacità ricettiva:
- n. 1 camera singola e n. 1 camera doppia con bagno in comune (tot. posti letto n.3);

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 536 del 05/06/2018 con il quale quest'Amministrazione ha provveduto ad individuare le strutture ricettive inadempienti agli obblighi previsti dal comma 6bis, dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2013;

Dato atto che per mero errore materiale il B&B Casa Fabbris ubicato in Via Are n.9 a Sandrigo, è stato inserito nell'elenco delle strutture da chiudere in quanto alla data del 31/03/2018 non avevano presentato domanda di classificazione, mentre la predetta struttura aveva presentato istanza di classificazione nei termini;

Vista la L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge regionale di stabilità regionale 2018";

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, che con Determina Dirigenziale n. 536 del 05/06/2018, il B&B “Casa Fabbris” sito a Sandrigo in Via Are n. 9, è stato inserito erroneamente tra le strutture ricettive da chiudere poiché non avevano ottemperato agli obblighi previsti al comma 6bis dell'art. 50 della L.R. n. 11/2013;

2. di prendere atto che il Signor Fabbris Fausto – titolare del B&B “Casa Fabbris” ha presentato al SUAP di Sandrigo richiesta di classificazione entro i termini di legge;

3. di rettificare, conseguentemente, l'allegato A) alla determina dirigenziale n. 536 del 05/06/2018 per quanto riguarda il B&B “Casa Fabbris”;

4. di classificare la struttura ricettiva complementare come di seguito riportato:

Denominazione dell’esercizio:	CASA FABBRIS
Tipologia di classificazione:	Bed and breakfast
Categoria assegnata:	Due leoni
Ricettività	- n. 1 camera singola; - n. 1 camera doppia entrambe con bagno in comune
Posti letto standard per ospiti:	n. 3
Bagni:	n. 1
Periodo di apertura:	Annuale
Ubicazione:	Via Are, 9 – Sandrigo
Titolare della classificazione:	Signor Fabbris Fausto – (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di persona fisica titolare di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale.

5. di comunicare il presente provvedimento al SUAP del Comune di Sandrigo;
6. di stabilire che la validità della classificazione è di cinque anni dalla data del **30.05.2018** (formazione del silenzio assenso);
7. di disporre che il simbolo distintivo con la classificazione (**BED AND BREAKFAST – 2 LEONI)** dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 prevista all'art. 49 comma 3 della L.R. 11/2013;
8. di dare atto che la dichiarazione di false informazioni alla Provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art. 49, comma 5) lettera b) della L. R. 11/2013.
9. di dare atto che restano in capo all'Amministrazione Comunale le verifiche e gli

accertamenti sulla congruità della destinazione d'uso dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio nonché al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie;

10. di stabilire che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 giorni;
11. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
12. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 05/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: geom. Renato Rizzi